

Parma, 31 marzo 2022

OGGETTO: Decreto Legge 24 marzo 2022 n. 24 – Misure organizzative covid-19 e lavoro agile in vigore dal 1 aprile 2022;

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24 “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza;

VISTO il decreto legge 7 gennaio 2022, n.1 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2022, n. 18, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19”;

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, del 13 gennaio 2021 e del 21 aprile 2021, nonché gli articoli 1, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, e 1, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, con cui è stato dichiarato e prorogato fino al 31 marzo 2022 lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

PRESO ATTO che l’avanzamento della campagna vaccinale, l’entrata in vigore degli obblighi in materia di possesso della certificazione verde covid-19 (Green Pass) per accedere ai posti di lavoro e i provvedimenti in materia di superamento del lavoro agile emergenziale, comportano la necessità di aggiornare le disposizioni vigenti post emergenza sanitaria;

STABILITO che le misure organizzative disposte in applicazioni alle direttive, circolari, protocolli e disposizioni normative nazionali e regionali, emanate per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso, si applicano dal 1 aprile 2022, salvo modifiche successive in relazione della diffusione del Coronavirus e di eventuali novità normative e organizzative;

RITENUTO di adottare le misure organizzative per tutelare la salute dei lavoratori e garantire il rientro graduale in presenza, garantendo la presenza fisica ai soli lavoratori in possesso di certificazione verde covid-19 (Green Pass);

RITENUTO altresì:

1. di prevedere che dal 1 aprile 2022 al 30 aprile 2022, i membri dei Comitati istituzionali, i dipendenti, anche in comando o interinali, e il personale che a qualunque titolo accede o svolge la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni, per accedere ai luoghi di lavoro dell’Agenzia, devono possedere ed esibire, su richiesta la certificazione verde Covid-19 (c.d. “Green Pass base” di cui all’art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 convertito dalla Legge n. 87/2021);

2. di prevedere che sono esentati dall'obbligo di possesso ed esibizione del Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
3. di stabilire che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di isolamento e di comunicazione che incombono sul soggetto che dovesse contrarre il Covid-19 e gli obblighi di rispettare le norme di sicurezza Covid-19 fornite dal datore di lavoro per la riduzione del rischio di contagio;

RITENUTO di confermare l'individuazione dei titolari dei poteri di controllo, come già definita con le precedenti disposizioni dell'Agenzia, in particolare con la disposizione del 21 Ottobre 2021, "Ulteriori disposizioni organizzative, a seguito dell'emanazione del Decreto-Legge n. 127 del 21 settembre 2021 e del D.P.C.M. 23/09/2021.";

PRESO ATTO che;

- ai sensi dell'art. 1 del DPCM 23 settembre 2021, il lavoro in presenza costituisce dal 15 ottobre 2021 la modalità ordinaria per rendere la prestazione lavorativa;
- dal 1 aprile 2022 lo smart working straordinario, anche nelle forme previste per la tutela delle categorie cosiddette fragili è superato e non più applicabile;
- dal 1 novembre 2021, come già previsto in precedenti disposizioni direttoriali, i lavoratori che hanno sottoscritto accordo di lavoro agile possono richiedere di operare a distanza – in via ordinaria e transitoria, nelle more dell'approvazione dei piani specifici (POLA e PIAO), sulla base del quadro definito con Decreto 8 Ottobre 2021, nonché delle indicazioni di cui alla circolare 5 Gennaio 2022 dei Ministri per la Funzione Pubblica e del Lavoro e delle politiche sociali, e delle linee guida governative in materia di lavoro agile nella pubblica amministrazione - sottoscrivendo un nuovo accordo individuale su base trimestrale, garantendo più del 50% delle giornate lavorate in presenza; Il dirigente può accordare al proprio personale n. 1 giornata a settimana di lavoro agile. Il dirigente inoltre, previa motivazione, per casi particolari, valuta se concedere n. 2 giornate di lavoro agile al proprio personale, se richiesto e comunque in percentuale non superiore al 30% complessivo del personale assegnato (dirigente compreso ed esclusi i lavoratori di cui all'art. 83 della Legge 77/2020 e s.m.i), con arrotondamento all'unità superiore qualora il calcolo dia luogo ad un numero decimale con la prima cifra dopo la virgola pari o superiore a 5. Le richieste dovranno essere valutate, prioritariamente, in base alla sussistenza dei seguenti requisiti, già indicate anche nelle disposizioni del Direttore emanate in data 14 e 21 Ottobre 2021, e precisamente in ordine:
 - Cura dei figli minori di 3 anni;
 - Avere diritto ai sensi della L. 104/92 per assistenza a familiari;
 - Cura dei figli, del coniuge o dei genitori in situazioni temporaneamente invalidanti, adeguatamente motivate e certificate.
 - Dipendenti con residenza oltre 40 Km dalla sede di servizio che utilizzino i mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro;
 - Età anagrafica superiore a 60 anni;
- dal 1 aprile 2022 possono continuare a lavorare a distanza fino al 30 giugno 2022, anche 5 giorni su 5 i dipendenti in condizione di sorveglianza sanitaria eccezionale, disposta dall'art. 83 del D.L. 34/2020, convertito con Legge 77/2020 e s.m.i.;

- fino al 30 giugno 2022, nei casi particolari (ad es. auto-sorveglianza) i dipendenti possono richiedere in via continuativa il cumulo delle giornate di lavoro agile, complessivamente indicate nell'accordo individuale di lavoro;

DISPONE

- i Dirigenti sono invitati a predisporre tutte le misure organizzative ritenute opportune a mettere in atto le disposizioni indicate in premessa nel modo più efficace possibile e nel rispetto del protocollo di sicurezza vigente;
- i Dirigenti segnalano al Direttore eventuali casi di sospensione obbligatoria dal lavoro per i soggetti non in possesso di idonea certificazione, ai sensi del D.L. 24/03/2022;
- relativamente alle disposizioni in materia di lavoro agile, le misure sopra indicate restano in vigore fino al 30 giugno 2022, salvo diverse disposizioni o fino all'applicazione del piano specifico (POLA o PIAO) da parte dell'Agenzia.

Si allegano alla presente disposizione:

- Decreto Legge 24 Marzo 2022 n. 24;
- Schema di accordo individuale per lavoro a distanza

La presente disposizione verrà inviata a tutto il personale dell'Agenzia ed ai soggetti competenti

Si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE

Ing. Luigi Mille

(documento sottoscritto digitalmente, ai sensi del
D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)